



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 2034**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. LUCA CHERASCO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 come successivamente modificato e integrato (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11642 del 6 ottobre 1998 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Luca Cherasco, nato a Cuneo (CN) l'8 maggio 1971;

VISTA la nota del 12 febbraio 2021 (prot. n. 9852 di pari data), con la quale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Luca Cherasco, nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 30 marzo 2021 (prot. n. 24190 di pari data), 30 luglio 2021 (prot. n. 51500 di pari data), 5 agosto 2021 (prot. n. 53908 del 9 agosto 2021) e 18 novembre 2021 (prot. n. 77122 di pari data), con le quali Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;

VISTA la nota del 13 aprile 2022 (prot. n. 25956/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Luca Cherasco, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare, per aver:

- contraffatto le firme dei clienti su modulistica contrattuale;
- posto in essere condotte in violazione dei codici di comportamento e delle prassi operative dell'Intermediario mandante;

RILEVATO che, nota del 2 maggio 2022 (prot. n. 29706 di pari data), è stata formulata nell'interesse del Sig. Luca Cherasco istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE note del 6 maggio 2022 (prot. nn. 31097 e 31104 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 12 maggio 2022 (prot. n. 32509 di pari data) nell'interesse del Sig. Luca Cherasco;

VISTO il verbale della audizione personale del Sig. Luca Cherasco, svoltasi in data 7 giugno 2022 in accoglimento della richiesta formulata dall'interessato con la citata nota del 12 maggio 2022;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 9 settembre 2022 – trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 57119/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Luca Cherasco e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Luca Cherasco, con nota del 7 ottobre 2022 (prot. n. 62854 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;



RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Luca Cherasco le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 3, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti o di potenziali clienti;
- per la violazione relativa all'inosservanza dei codici di comportamento e delle prassi operative dell'Intermediario mandante *ex art.* 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità che, nella fattispecie in esame, risulta di non trascurabile rilevanza, essendosi concretizzata nell'intenzionale inserimento a sistema di operazioni successivamente non processate, allo scopo di determinare la riduzione fittizia dell'impatto sul portafoglio finanziario dei clienti di diverse operazioni (peraltro, aventi ad oggetto ETF a leva finanziaria) che altrimenti sarebbero risultate non adeguate, così rendendo inefficace il corrispondente presidio posto a tutela della clientela in conformità alla normativa di settore. Con riguardo, invece, all'ulteriore condotta consistente nell'aver trasmesso ai clienti rendicontazioni non ufficiali e non preventivamente autorizzate dalla Banca relative alla situazione finanziaria e patrimoniale dei medesimi, agendo in contrasto con la regolamentazione interna dell'Intermediario mandante, va rilevato che la stessa risulta subvalente rispetto alle violazioni sopra descritte, considerato che dalla condotta in esame non è derivato alcun effetto ingannevole per gli investitori;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, appare congruo applicare nei confronti del Sig. Luca Cherasco, in relazione alla sopra menzionata falsificazione delle sottoscrizioni dei clienti, la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, in ragione delle seguenti circostanze:
  - la contraffazione della firma riguarda clienti legati al consulente da rapporti amicali o di pregressa conoscenza e si configura per ciascuno di essi come un episodio isolato, verificatosi durante l'emergenza pandemica a fronte delle difficoltà della clientela a gestire a distanza il proprio portafoglio nel relativo periodo;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- dalla documentazione in atti non risulta che la condotta in esame fosse diretta ad ottenere uno specifico vantaggio economico personale, né che dalla medesima sia derivato alcun danno effettivo ai clienti coinvolti che, infatti, non hanno espresso doglianze all'Intermediario né sporto reclamo;
  - il consulente ha tenuto un atteggiamento ampiamente collaborativo sia nell'ambito delle verifiche *audit* disposte dall'Intermediario, sia nel presente procedimento;
  - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente, non risultano reclami né alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano compiute deliberatamente dal Sig. Luca Cherasco.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Luca Cherasco, nato a Cuneo (CN) l'8 maggio 1971, è sospeso per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis, TUF* alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 ottobre 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Mauro Maria Marino